



Codice Fiscale 80012000826
Partita I.V.A. 02711070827

Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
VIA MUNTER N. 21 - 90145 - PALERMO

Aree e Servizi Tecnici centrali
Uffici del Genio Civile
Uffici Regionali Espletamento Gare d'Appalto
Osservatorio Lavori Pubblici
Organismo di Ispezione

IL DIRIGENTE GENERALE

Prot. n. 189253 del 21.12.2020

Oggetto: **OCDPC 15 OTTOBRE 2019, N. 608** – “PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN RELAZIONE DEL MUTATO STATO DI ATTIVITÀ DEL VULCANO STROMBOLI CONSEGUENTE AGLI EVENTI PAROSSISTICI VERIFICATISI NEI GIORNI DEL 3 LUGLIO E 28 AGOSTO 2019 NEL TERRITORIO DELL'ISOLA DI STROMBOLI RICOMPRESA NEL COMUNE DI LIPARI, IN PROVINCIA DI MESSINA” – PIANO AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 2, D.LGS. N. 1/2018 – PIANO DEGLI INTERVENTI URGENTI CORRELATO ALLE RISORSE AGGIUNTIVE DI CUI ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 LUGLIO 2020, PUBBLICATA SULLA GURI IL 13 AGOSTO 2020.

Al Dirigente del Servizio
Ufficio del Genio Civile di Messina

E p. c.

Al Dirigente Generale
del Dipartimento Regionale della Protezione Civile
Commissario Delegato ex OCDPC 608/2019

Premesso che:

con delibera del Consiglio dei ministri del 19 settembre 2019, è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza nel territorio dell'isola di Stromboli, ricompresa nel comune di Lipari, in provincia di Messina, in relazione allo stato di attività del vulcano Stromboli, conseguente agli eventi parossistici verificatisi nei giorni 3 luglio e 28 agosto 2019.

I summenzionati eventi, caratterizzati da colate laviche, lanci di balistici e di materiale piroclastico, nonché da flussi piroclastici che hanno interessato maggiormente l'area della Sciara del Fuoco e il versante sovrastante l'abitato di Ginostra, hanno determinato danneggiamenti al sistema di monitoraggio del vulcano, alla rete elettrica, nonché numerosi incendi che hanno distrutto la vegetazione circostante; di conseguenza è stata ravvisata la necessità di disporre l'attuazione degli

Segreteria tel. 0917072461 - 0917072219 - fax 0917072307

dipartimento.tecnico@certmail.regione.sicilia.it

dip.regionaletecnico@pec.regione.sicilia.it
dipartimento.tecnico@regione.sicilia.it

interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza e garantire la ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni, nonché la messa in sicurezza dei territori e delle strutture interessati dall'evento in questione.

Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi parossistici su descritti, il Dirigente generale del Dipartimento della protezione civile della Regione Siciliana è stato nominato Commissario delegato. Per l'espletamento delle attività in questione il Commissario delegato, può individuare soggetti attuatori.

In effetti, con nota n. prot. 69541 del 18/12/2020, previa concertazione con questo DRT Sicilia, il Commissario delegato ex OCDPC 608/2019 ha individuato nel DRT il Soggetto Attuatore degli interventi sotto riportati:

4	Consolidamento costone e scogliere fronte mare	3.800.000,00	DRT Sicilia
5	Ripristino funzionalità chiesa di Ginostra	1.500.000,00	DRT Sicilia
6	Ricovero protetto San Vincenzo	1.050.000,00	DRT Sicilia
7	Ripristino funzionalità strada Piscità –Punta Labronzo	1.000.000,00	DRT Sicilia

Pertanto, riscontro alla nota n. 69541 del 18/12/2020 del Commissario Delegato ex OCDPC 608/2019;

- **considerato** che nel rispetto dei termini previsti dall'OCDPC e in vigore della proroga dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. 1/2018 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 5 ottobre 2020, il Commissario Delegato ha chiesto a questo DRT di provvedere con ogni consentita urgenza, all'attuazione degli interventi;

- **considerato** il notevole tempo trascorso dall'emissione dell'ordinanza;

- **viste** le emergenze correlate alla pandemia da covid 19 che non hanno consentito una più veloce realizzazione delle opere;

- **vista** la necessità di procedere celermente all'attivazione delle procedure per consentire la loro realizzazione;

- **atteso** che l' Articolo 3 (Deroghe), dell'OCDPC 608 del 15 ottobre "*primi interventi urgenti di protezione civile in relazione allo stato di attività del vulcano Stromboli, conseguente agli eventi parossistici verificatisi nei giorni 3 luglio e 28 agosto 2019 nel territorio dell'isola di Stromboli*" dispone che per la realizzazione delle attività di cui alla presente ordinanza (...) gli eventuali soggetti attuatori (...) possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

- regio decreto 25 luglio 1904, n.523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;

- regio decreto 18 novembre 1923, n.2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19, 20;

- regio decreto 30 dicembre 1923, n.3267 articoli 7 e 8;

- regio decreto 23 maggio 1924, n.827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

- legge 7 agosto 1990, n.241, articoli 2 bis, 7, 8, 9, 10, 10 bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72;

- decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art.191, comma 3;

- decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49;
 - decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 28, 29, 29-ter, 29-quater, 29-quinquies, 29-sexies, 29-septies, 29-octies, 29-nonies, 29-decies, 29-undicies, 29-terdecies, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 133, 134, 137, 158 -bis, 179, 181, 182, 183, 184, 188, 193, 195, 196, 197, 198, 205, 231, da 239 a 253; con riferimento agli articoli 188-ter, 189, 190, 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216, del predetto decreto legislativo n.152/2006, nel rispetto della direttiva 2008/98CEE; con riferimento agli articoli 19, 20, 23, 24, 24 - bis, 25, 26, 27, 27-bis, del citato decreto legislativo n. 152/2006, limitatamente ai termini ivi previsti;
 - decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, articolo 14;
 - leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.
2. Per l'espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, il Commissario delegato ed i soggetti attuatori, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui al comma 4 dell'art.163 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell'art. 163 possono essere derogati, di conseguenza è derogato il termine di cui al secondo periodo del comma 10 dell'art.163.
3. Il Commissario delegato ed i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
- 21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;
 - 32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la deroga all'art. 36, comma 2, lettera a), è consentita nei limiti di € 200.000,00 e quella agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;
 - 35, allo scopo di consentire l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;
 - 37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di committenza;
 - 40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;
 - 60, 61 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;
 - 63, comma 2, lettera c) relativamente alla possibilità di consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e dell'ambiente, gli interventi infrastrutturali di cui alla presente ordinanza.
 - Tale deroga, se necessaria, potrà essere utilizzata anche per l'individuazione dei soggetti cui affidare la verifica preventiva della progettazione di cui all'articolo 26, comma 6, lettera a) del medesimo decreto legislativo n.50 del 2016;
 - 95, relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;
 - 97, relativamente alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica fino a quando il numero delle offerte ammesse non è inferiore a cinque;
 - 31, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario, l'individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, ancorché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli incarichi e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;

- 24, allo scopo di autorizzare l'affidamento dell'incarico di progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuale derivanti dalle esigenze emergenziali;
 - 25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;
 - 157, allo scopo di consentire l'adozione di procedure semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione e connessi, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dalla presente ordinanza;
 - 105, allo scopo di consentire l'immediata efficacia del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'art. 163, comma 7, del decreto legislativo n.50/2016; limitatamente all'indicazione obbligatoria della terna dei subappaltatori di cui al comma 6;
 - 106, allo scopo di consentire varianti anche se non previste nei documenti di gara iniziali e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC;
4. Salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i soggetti di cui all'articolo 1 accettano, anche in deroga agli articoli 81 ed 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell'articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n.50/2016, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, o i mezzi di prova di cui all'art. 86, ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure;
5. Fermo restando quanto previsto al comma 3, ai fini dell'acquisizione di lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attività di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui all'art. 1 provvedono, mediante le procedure di cui agli articoli 36 e 63, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'art.163, comma 7, del decreto legislativo n.50/2016. Ove esistenti, tali operatori sono selezionati all'interno delle white list delle Prefetture;
6. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui all'art. 1 possono prevedere penalità adeguate all'urgenza anche in deroga a quanto previsto dall'art. 113 -bis del decreto legislativo n. 50/2016 e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro;
7. Nell'espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attività di cui alla presente ordinanza, i soggetti di cui all'art. 1 possono verificare le offerte anomale ai sensi dell'art. 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016, richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a cinque giorni. Qualora l'offerta risulti anomala all'esito del procedimento di verifica, il soggetto aggiudicatario è liquidato ai sensi dell'art.163, comma 5, per la parte di opere, servizi o forniture eventualmente già realizzata.

Si autorizza l'Ufficio del Genio Civile di Messina, individuato quale ufficio di questo DRT incaricato dell'attuazione degli interventi, all'esercizio delle deroghe sopra riportate, anche tenuto conto delle ragioni derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 di cui al comma 3 all'art. 2 del D. L. 76/2020 come convertito con L. 120/2020, previste per l'esercizio delle deroghe di cui all'art. 2 comma 4 dello stesso D. L., ovvero:

4. Nei casi di cui al comma 3 e nei settori dell'edilizia scolastica, universitaria, sanitaria, giudiziaria e penitenziaria, delle infrastrutture per attività di ricerca scientifica e per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, (...) e per i contratti relativi o collegati ad essi, per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, le stazioni appaltanti, per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, e per

l'esecuzione dei relativi contra, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle disposizioni in materia di subappalto.

Tali disposizioni si applicano, altresì, agli interventi per la messa a norma o in sicurezza degli edifici pubblici destinati ad attività istituzionali, al fine di sostenere le imprese ed i professionisti del comparto edile, anche operanti nell'edilizia specializzata sui beni vincolati dal punto di vista culturale o paesaggistico, nonché di recuperare e valorizzare il patrimonio esistente.

La presente autorizzazione, ai sensi del comma 6 dell'art. 2 del D. L. 55/2020 come convertito con L. 120/2020 sarà pubblicata e aggiornata, a cura dell'area 1 del DRT, nel sito internet del Dipartimento Regionale Tecnico nella sezione «Amministrazione trasparente» ed è soggetta alla disciplina di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Nella medesima sezione, e sempre ai sensi e per gli effetti del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013, saranno altresì pubblicate gli ulteriori atti indicati all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Le suddette eventuali ulteriori pubblicazioni saranno richieste all'Area 1 del DRT dall'Ufficio del Genio Civile di Messina.

Si allegano alla presente nota i documenti di indirizzo alla progettazione relativi agli interventi in questione.

L'Ufficio del Genio Civile di Messina vorrà comunicare, al fine degli incarichi, la proposta di nomina del RUP e di ogni altra figura tecnica necessaria alla realizzazione dell'intervento.

IL DIRIGENTE GENERALE

Salvatore Lizzio



SALVATORE
LIZZIO
21.12.2020
08:54:48 UTC